

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

N. _____ 1/19 SENT.
N. _____ 3/19 CRON.
N. _____ 1/18 R.G.A.C.
N. _____ REP.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di
pronunciato la seguente

ha

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. _____ /19 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019 e riservata per la decisione all'udienza del
30/09/2019 avente ad oggetto: altri contratti

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. _____ e
elettivamente domiciliato presso lo studio
giusta mandato in calce all'atto di citazione. _____ attore

E

TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in
rappresentata e difesa dall'avv. _____ giusta mandato sul retro
della relata di notifica _____ convenuta

Svolgimento del processo

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta priva della parte
espositiva dello svolgimento del processo ai sensi degli artt. 132 secondo
comm. e n.4 e 118 disp. att. c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009.

Motivi della decisione

Nell'ambito del presente giudizio, l'istante propone azione per accertare
e dichiarare l'insussistenza di ogni credito dell'indebito credito di €
271,29 relativo a fatture illegittimamente vantato dalla società TIM
S.p.A.

L'attore, titolare di contratto; con la società convenuta per servizi di
telefonia. in data 18/05/2016 a mezzo racc. a/r inviava disdetta dal

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

contratto a seguito della morte dell'intestatario. Nonostante ciò la società convenuta manteneva in essere il servizio addebitando i relativi costi.

A nulla sono valsi gli innumerevoli contatti e reclami, anche a mezzo fax, con operatori del call center.

Si costituiva la TIM S.p.A., precisando che l'attore in uno alla disdetta non aveva inviato il documento di identità del richiedente nonché il certificato di morte dell'intestatario, pertanto chiedeva il rigetto della domanda.

In via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda per avere l'attore espletato, così come da documentazione in atti, preventivamente, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 3 e 4 della del

del

Pre

199

ute

cor

ber

buc

cod

che

ese

orma

uglio

degli

i "la

nenti

ne e

atto,

enza

dell'

terio

ermeneutico posto dall' art. 1370 c.c. e che nel dubbio devono essere intese in senso favorevole al consumatore; equità che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze non previste dalla norma giuridica, con particolare riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza la posizione del consumatore/utente che, durante lo svolgimento del contratto deve essere messo nelle condizioni, come soggetto più debole di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue esigenze.

In applicazione ai principi di lealtà e trasparenza nei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta normativa, la posizione della convenuta deve essere considerata gravemente inadempiente con riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto

È fuori da ogni ragionevole dubbio, pertanto, che l'istante ha sopportato uno stato di disagio, provocato da indifferenza ed insensibilità della convenuta.

In definitiva, questo Giudicante rileva che i fatti e le circostanze poste a base della domanda sono supportati dai documenti prodotti in atti, da cui si evince il grave e colpevole inadempimento della convenuta, confermando l'assunto attoreo esposto nell'atto introduttivo.

Si deve rivelare che vi sono significativi profili di inosservanze contrattuali nel comportamento della TIM S.p.A. Invero la società convenuta riceveva regolare disdetta da contratto di telefonia corredato sia dal documento di identità del richiedente che dal certificato di morte dell'intestatario, infine pare opportuno ricordare che l'onere di buona fede e correttezza, come su precisato, impone alla società convenuta, eventualmente, la richiesta di documentazione mancante e/o insufficiente, comportamento che la società non ha avuto rimanendo inerte ed anzi continuava ad inviare fatture.

In r
racc
gior
cost
qua
L'a
doc
dall
rece
risp
racc
diri
con
fatt
rap

e la
> 30
olo i
vero
ndo
vuta
rale
una
lella
a di
ta la
> da
ie al

Consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'esistenza del debito portato dalle fatture in atti poiché

DM

emesse in data successiva alla disdetta ricevuta dalla società convenuta in data 20/05/2016.

L'al dalla
deli ateria
di in iti ed
ope ica a
pres tante
all'i losi a
qua la al
sod
Va non
aver

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Va riconosciuto il compenso per l'attività di assistenza nella fase conciliativa cui la convenuta non ha aderito.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018, che modificando il DM 55 del 2014, introduce nuovi criteri per la determinazione del compenso dell'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione.

Con l'entrata in vigore del decreto l'attività svolta dall'avvocato nella procedura di mediazione ha acquisito indubbiamente una specifica e più adeguata valutazione, attraverso parametri che tengono conto del valore della controversia, delle fasi della procedura (nello specifico: attivazione, negoziazione e conciliazione) e dell'opera professionale prestata.

Il compenso è calcolato sulla base del valore della mediazione dichiarata nell'istanza, per ciascuna delle tre fasi della procedura:

1. Fase di attivazione ovvero partecipazione al primo incontro;
2. Fase della negoziazione ovvero prosecuzione oltre il primo incontro;
3. Accordo ovvero sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Passando al caso che ci occupa dalla documentazione in atti si evince che veniva attivata solo la prima fase ove era presente la parte istante assistita dal procuratore, ed ove si dava atto della mancata adesione di TIM S.p.A. pertanto visto il valore dichiarato nell'istanza, (scaglione fino a 5.000,00). visto il Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo

2018, vista la Tabella dei compensi per l'avvocato in mediazione, si liquida la somma di € 270,00.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____, con atto di citazione notificato nei confronti di TIM S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore della sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- 1) accoglie la domanda avanzata dall'attore, per i motivi di cui innanzi;
- 2) dichiara non dovuto l'importo di € 271,29 relativo alle fatture nn. 029811; 033912; 038429; 043388; 047515 poiché successive alla disdetta;
- 3) condanna, TIM S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento danni;
- 4) condanna, TIM S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice, e per essa ai procuratori, pro quota, dichiaratosi antistatari, delle spese e competenze di giudizio liquidandole complessivamente in €. 300,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) condanna WindTreS.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del compenso per l'attività svolta nella fase di conciliazione quantificandola nella somme di € 270,00.

15/10/2019



Il Giudice di Pace
Dott.ssa

Depositato in Cancelleria

7 8 OTT. 2019

Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO